



2487  
Sentenza N. \_\_\_\_\_  
Spett. N. 22/07/13  
Deposita M. 97/8/13  
Reg. N. 2971/11  
Cron. N. 21.853/13  
Rep. N. 1635/13

al registro

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Sezione IIa Civile

in persona dell' Avv. MARIA LUISA CULTRERA

ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile nr. 2271 / 18 R.G.

promossa da

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in Torino , via Cibrario nr. 36 , presso l'Avv. M.Palermi , nella sede dello studio dello stesso , che lo rappresenta e difende in forza di procura stesa in calce all'atto di citazione , rilasciata su foglio separato

attore

contro

\_\_\_\_\_, P.Iva nr. \_\_\_\_\_, corrente in Torino , in persona del suo l.r.p.t. , elettivamente domiciliata in Torino , via \_\_\_\_\_ presso l'Avv. \_\_\_\_\_ nella sede dello studio del medesimo , che la rappresenta e difende in forza di delega stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta

convenuta

oggetto : risarcimento danni

## Conclusioni delle parti

**Attore :** “ Nel merito:

- dichiarare tenuta e condannare [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma dovuta di € 1.056,56 per le causali di cui in narrativa, in favore del sig. [redacted], oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.  
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre esposti, rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrenze, ivi compresa imposta di registro, di cui si chiede la distrazione a favore dell'Avv. Marco Palermi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

**Convenuta :** “ - Nel merito, escluso fatto e/o colpa della convenuta, assolversi la convenuta da ogni domanda ed istanza dell'attore, in pari tempo respinta.  
- In via subordinata: Limitare la condanna della convenuta secondo il giusto ed il provato  
Con ogni altro opportuno e necessario, presupposto e consequenziale provvedimento.  
In ogni caso con vittoria di spese, comprensive dei compensi d'avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimb. forf. a sensi di legge “

## Motivi della decisione

L'attore chiama in giudizio la convenuta per sentirla condannare come sopra riportato al risarcimento dei danni patiti dall'attore a seguito del sinistro avvenuto al casello di CARISIO, dell'autostrada A/4, in data 17.7.2017, quantificati in € 1.056,00 ; sostiene che , quale proprietario del veicolo FIAT 500 Living tg. [redacted] in data 17.7.2017, percorreva l' Autostrada A4 Torino – Milano e , alle ore 11.15 circa, giunto al casello autostradale di CARISIO, attraversava, a bordo del proprio veicolo munito del dispositivo Telepass, la barriera autostradale riservata al Telepass ; che il dispositivo TELEPASS all'interno del veicolo suonava correttamente durante l'attraversamento e la sbarra si alzava , ma , mentre l'attore stava per oltrepassare la barriera, la sbarra si abbassava improvvisamente sul veicolo ; aggiunge che , dalla documentazione prodotta , consistente nel riepilogo dei pedaggi del dispositivo TELEPASS - fattura del 31.7.2017 – doc. 3 emerge che il pedaggio autostradale CARISIO risulta segnalato e pagato ; che , presso la stazione di Carisio, interveniva Esattore [redacted] e l'attore compilava , alla sua presenza , il modulo di reclamo per danni – doc. 2 ; che il veicolo attoreo riportava danni per € 1.056,56, come da documentazione fiscale in data 18.7.2017 della Carrozzeria Lucca - docc. 5 e 9 ; che [redacted], con raccomandata del 8.8.2017, rubricato il sinistro al n. 00/0073/2017, comunicava all'attore : “...l'apparecchiatura non ha rivelato alcuna anomalia della sbarra , ma all'opposto si è riscontrata una mancanza di dialogo tra il sistema centrale ed il Suo apparecchio Telepass ; in tale condizione i semafori di transito risultano rossi accesi. L'evento occorso è, pertanto, addebitabile ad un mancato rispetto delle norme e regolamenti che disciplinano il corretto utilizzo del sistema telepass....il manuale fornito agli utenti impone di ridurre al minimo la velocità già in fase di percorrenza della corsia specializzata telepass in modo da consentire l'arresto dell'automezzo in caso di semaforo rosso e/o altro caso in cui la sbarra non dovesse alzarsi” - doc. 4 ; che il dispositivo TELEPASS ha funzionato all'interno del veicolo attoreo come documentato dal report dei passaggi e il danno é stato determinato non dalla mancata apertura della sbarra, ma per l'improvvisa chiusura della stessa durante il transito dell'auto ; che , con raccomandata a mezzo PEC , in data 7.9.2017, il legale ha diffidato [redacted] al risarcimento dei danni , ma nulla é stato pagato .

Costituendosi in giudizio , la convenuta ha contestato la domanda attorea assumendone l'infondatezza in quanto , nella circostanza , il sistema automatico di esazione pedaggi sarebbe stato funzionante e l'attore avrebbe percorso la corsia TELEPASS senza il rispetto delle indicazioni di utilizzo in quanto avrebbe ignorato i semafori rossi posti all'ingresso , con la sbarra chiusa , ed impattato sulla sbarra causandone il blocco .

In diritto il Giudice di Pace di Torino osserva che la domanda attorea é fondata e deve essere accolta .

Dalla documentazione prodotta dall'attore emerge che é stato rilevato dal dispositivo TELEPASS , interno al veicolo attoreo , il passaggio del veicolo tant' é che la sbarra si é alzata

Il fatto dannoso si é verificato , poi , in fase di attraversamento .

Dal riepilogo dei pedaggi , infatti , il transito attoreo risulta registrato , e pagato

Inoltre , dalle fotografie prodotte dall'attore risulta che l'impatto tra la sbarra e il veicolo attoreo é avvenuto nella fase di attraversamento : in particolare , il danno si é verificato sul parabrezza del veicolo .

Viceversa , se il fatto fosse avvenuto come indicato dalla convenuta [REDACTED] , l'impatto avrebbe interessato il paraurti anteriore ed il cofano del veicolo attoreo .

Ne consegue che la ricostruzione attorea deve ritenersi documentalmente comprovata

Deve , quindi , ritenersi che il danno sia stato causato dal malfunzionamento del meccanismo automatico della sbarra .

Trova applicazione l'art. 2051 c.c. : [REDACTED] - concessionaria del servizio autostradale "Autostrada A4 Torino-Milano" é custode : quindi , vi é un' inversione della prova con riferimento al nesso causale .

L'attore ha provato il danno come conseguenza del malfunzionamento del meccanismo di apertura della sbarra - vd Cass., sez. III, 10 febbraio 2003 n. 1948

Onere della prova in capo alla custode , la convenuta [REDACTED] , sarebbe stato che l'abbassamento repentino della sbarra non fosse stato idoneo a causare il sinistro o che vi fossero elementi esterni - imprevedibili e provenienti da un terzo - idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del veicolo attoreo anteriormente al fatto e il danno - come da Cass. n. 26751/2009 e n. 24529/2009 .


Da parte sua la convenuta ammette il malfunzionamento del sistema - c.d. assenza di dialogo - ma non versa in giudizio nessuna prova circa il fatto che l'abbassamento repentino della sbarra non sia stato idoneo a causare il sinistro , né prova che siano intervenuti elementi esterni - imprevedibili e provenienti da un terzo - determinanti l'interruzione del nesso causale tra le condizioni del veicolo anteriormente all'evento e il danno del quale l'attore chiede il risarcimento .

[REDACTED] ha sostenuto di essere in grado , tramite i dispositivi denominati "BOE", di leggere il segnale emesso dal Telepass posizionato sull'auto e , verificata la regolarità , di autorizzarne il transito Nelle corsie Telepass sono installati 2 BOE, la prima nella zona di entrata nella barriera , con conseguente innalzamento della sbarra , e la seconda nella zona di uscita dalla barriera , dopo che il veicolo é già entrato nella zona di rilevamento del dispositivo , con conseguente chiusura della sbarra.

Il malfunzionamento ammesso dalla convenuta riguarda la BOA 2 e , quindi , deve ritenersi che la BOA 1 abbia riconosciuto il dispositivo posizionato sul veicolo tant' é che ha emesso il segnale acustico che ha avvertito l'attore ed ha autorizzato il transito del veicolo attoreo facendo alzare la sbarra , ma , quando il veicolo attoreo ha raggiunto la zona della BOA 2 , a causa di un malfunzionamento , non riconoscendo il dispositivo posizionato sull'auto , ha chiuso la sbarra facendola cadere sul veicolo attoreo .

Quindi , la versione attorea risulta indirettamente confermata anche dalla spiegazione dell'evento dannoso che fornisce la convenuta , mentre la convenuta non é riuscita a provare la responsabilità del conducente nella causazione del danno , neppure parzialmente , così da non potersi configurare un concorso colposo dell'attore nella determinazione del danno al proprio veicolo .

Ne consegue acclarata la responsabilità della convenuta [REDACTED] nel caso concreto , che non é riuscita a provare l'eccessiva velocità asseritamente tenuta dall'attore nella circostanza , velocità che sarebbe stata talmente inadeguata da non consentirgli di evitare l'impatto con la sbarra



La Suprema Corte si é espressa , con sentenza del 2012 n. 1769 nel senso che interruttivo del nesso di causalità sarebbe solo una condotta del danneggiato eccezionale ed imprevedibile rispetto ad una condotta ordinaria , condotta da risultare effettivamente abnorme .

Non vi sono elementi in atti tali da indurre a ritenere provata una condotta abnorme del conducente del veicolo , l'attore appunto .

Quindi , l'improvviso abbassamento della sbarra é stato determinato dal malfunzionamento del dispositivo di rilevamento Telepass , con responsabilità in capo alla società che gestisce l'impianto TELEPASS per i danni lamentati dall'attore .

Sul quantum : la convenuta si limita a contestare genericamente l'eccessività della pretesa attorea e sostiene la preesistenza di danni sul veicolo attoreo , ma , anche in tal caso , nessuna prova , né riscontro oggettivo , nè altro elemento o indizio , versa in giudizio a sostegno delle proprie argomentazioni , tale da poter essere valutato dal Giudice .

La prova sul quantum deve ritenersi raggiunta dall'attore in quanto emerge dal documento fiscale prodotto dal medesimo , ed é costituita dalla ricevuta nr. 16 della Carrozzeria riparatrice , che indica il costo della riparazione del veicolo attoreo per l'importo di € 1056,00 , importo da ritenersi congruo alla luce della tariffa oraria applicata dalla carrozzeria , tariffa che risulta oltretutto in linea con il prezzo di mercato .

Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea in quanto provata sia nell'an che nel quantum debeatur , con conseguente condanna della convenuta al pagamento all'attore della somma di 1056,00 euro , come da ricevuta della carrozzeria riparatrice , oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo .

La condanna della convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite consegue in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. , spese determinate in € 1273,00 di cui € 1205,00 per compenso del difensore , oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge sull'imponibile , in assenza di nota spese depositata , in conformità ai parametri ex D.M. nr 55 del 2014 , ed € 68,00 per esposti , in favore dell'attore vittorioso , con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Marco Palermi , dichiaratosi antistatario , come in atti

Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino , Sezione IIa Civile , definitivamente pronunciandosi , così provvede :  
" Accertata la responsabilità della convenuta nella causazione del danno al veicolo attoreo , ritenuta fondata e provata la domanda attorea , in accoglimento della stessa , dichiara tenuta e condanna [REDACTED] , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.056,56 per le causali di cui in citazione , in favore di [REDACTED] , oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo ;  
conseguentemente , condanna [REDACTED] , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite per € 1273,00 di cui € 1205,00 per compenso del difensore , oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge sull'imponibile , ed € 68,00 per esposti , in favore dell'attore vittorioso , con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Marco Palermi , dichiaratosi antistatario ;  
con sentenza provvisoriamente esecutiva "

Torino , 19.08.19

CANCELLIERE ESPERTO  
M. RONGIOLETTI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TORINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, il

27/08/19

CANCELLIERE ESPERTO  
M. RONGIOLETTI

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Maria Lucia Cullerà

